



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15/2018	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.
Data 29.11.2018	Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 23 settembre 2018.

Il giorno 29 del mese di novembre 2018, l'organo di revisione economico finanziario Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consigliere n. 20 del 21.07.2016

Facendo seguito alla copia di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere.
Situazione al 23 settembre 2018.

- **CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo");

- **VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- **ATTESO** che il Comune di Pignataro Interamna, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

- **RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il termine (non perentorio) del **30 settembre 2017 (ogni anno)** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del **23 settembre 2016 (anno precedente)**, individuando quelle che devono essere alienate;

- **CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico n. 175 del 19/08/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni

pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- **TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pignataro Interamna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- **VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- **TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- **VERIFICATO** che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per non alienare e, quindi, mantenere la seguente partecipazione:

a) **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con riferimento alla **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune di Pignataro Interamna ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, poiché la stessa società svolge un'attività di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.** risulta necessaria al Comune di Pignataro Interamna per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

- **VISTA** la nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, prot. 2337 del 07/06/2018, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere i piani di razionalizzazione in questione;

- **VISTI**:

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

- **VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

Di non procedere all'alienazione della seguente società partecipata per le motivazioni esposte nelle premesse:

a) SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A., per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio

